

# COMUNE DI VOGHERA

(Provincia di Pavia)

# ATTO DEL SINDACO N. 15

# IN DATA 05 agosto 2022

Oggetto: LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTIE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA

## **IL SINDACO**

PREMESSO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici

CONSIDERATO che in alcune aree urbane, in particolare durante le ore serali e notturne, si concentrano un intenso numero di persone, che comportano l'insorgere di svariate problematiche meritevoli di particolare attenzione

## RILEVATO che:

- il predetto fenomeno aggregativo ha prodotto effetti negativi con ripercussioni in termini di degrado urbano in quanto spesso viene fatto un uso sconsiderato di bevande alcoliche consumate in luoghi pubblici con il relativo deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine;
- tali contenitori possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica e causare gravi lesioni personali se utilizzati come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate facilitando la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tali circostanze sono principalmente connesse alla vendita di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie, contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food, che avvengono in orari serali e notturni

# PRESO ATTO che:

• particolari aree urbane risultano oggetto di persistenti e gravi episodi di microcriminalità, tra i quali emergono, per la loro pericolosità, risse, aggressioni e danneggiamenti, come comprovato dai numerosi esposti dei cittadini, nonchè dagli interventi effettuati dagli organi di Polizia presenti sul territorio;

- detti episodi incidono negativamente sulla sicurezza urbana e sono per lo più connessi a
  fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi, consumano bevande alcoliche, spesso fino
  all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento incivile, la libera e
  corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini;
- le zone maggiormente interessate dalle situazioni sopra descritte risultano essere concetrate tra Piazzale Marconi (Piazza della Stazione) e la Piazza San Bovo

CONSIDERATO ALTRESI' che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione ad alcune norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

#### ATTESO che:

- si rende quindi necessario porre in essere azioni di contrasto dei predetti fenomeni, al fine di garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, della tutela del decoro urbano, della tranquillità e del riposo dei residenti e della pubblica incolumità;
- occorre pertanto adottare provvedimenti diretti a superare le situazioni di grave incuria o degrado nelle aree urbane "Piazzale della stazione" e Piazza San Bovo, anche al fine di consentire la piena fruizione degli spazi pubblici

EVIDENZIATO che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto

# RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare

## - l'art. 50 comma 7 bis:

"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, ..., può disporre, ... con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"

#### - l'art. 54 comma 4:

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ..."

#### - l'art. 54 comma 4 bis:

"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, ..., ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."

# DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Pavia, ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e sgg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

### VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D. Lgs. n. 114/1998;
- la Legge regionale n. 6/2010 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Polizia Urbana

•

RICHIAMATE le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 6 agosto 2022 per 30 giorni consecutivi e, pertanto, fino alle ore 24.00 del giorno 5 settembre 2022, nel territorio del Comune di Voghera

#### ORDINA

- 1. Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle aree urbane di cui all'allegato A parte integrante della presente, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;
- 2. Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle aree urbane di cui all'allegato A parte integrante della presente, è consentito ai soli pubblici esercizi con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- 3. Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle aree urbane di cui all'allegato A parte integrante della presente, è vietato in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

## ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di polizia, statali e locali, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 all'atto della contestazione della condotta vietata, qualora il trasgressore di cui al punto 3, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, puo' essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### ALLEGATO A

Le zone interessate dal presente atto ordinativo risultano essere:

## **AREA SAN BOVO**

Via Matteotti, tratto tra Via Balladore e Via Emilia Via Viscontina Piazza San Bovo Via XX Settembre, tratto tra Via Emilia e Via Mentana



il Sindaco (Dott. ssa Paola Garlaschelli)

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)